

Direttiva 93/44/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il fatto di sollevare delle persone introduce rischi specifici per le persone sollevate; che detti rischi non sono contemplati dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ⁽⁴⁾;

considerando che per questi tipi di macchine non è necessario stabilire altre procedure per la valutazione della conformità oltre a quelle inizialmente previste nella direttiva 89/392/CEE per le macchine in generale;

considerando che la prescrizione di requisiti essenziali di sicurezza e di salute supplementare per i rischi incorsi dalle persone sollevate può essere realizzata con una modifica della direttiva 89/392/CEE; che detta modifica può essere utilizzata per correggere alcune imperfezioni della suddetta direttiva;

considerando che è necessario disciplinare il caso dei componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato e per cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara la funzione da essi svolta;

considerando che le date di messa in applicazione della presente direttiva non modificano quelle della direttiva 89/392/CEE e della direttiva 91/368/CEE che ha modificato quest'ultima,

⁽¹⁾ GU n. C 25 dell'1. 2. 1992, pag. 8, e

GU n. C 252 del 29. 9. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 107, e

GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva 91/368/CEE (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/392/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Essa si applica anche ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini della presente direttiva, per "componente di sicurezza" si intende un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.»;

c) il testo del paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

i) è soppresso il trattino seguente:

«— gli apparecchi di sollevamento progettati e costruiti per il sollevamento e/o lo spostamento di persone, con o senza carichi, ad esclusione dei carrelli di movimentazione a posto sollevabile,»;

ii) il trattino seguente:

«— gli impianti a cavi per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,»

è sostituito dal trattino seguente:

«— gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,»;

iii) sono aggiunti i trattini seguenti:

«— gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, e che è destinata al trasporto:

— di persone,